



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 45 del 10 aprile 2021

Oggetto:

Disposizioni restrittive per alcuni comuni di Siena

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep.630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che " [...] la Regione, informando contestualmente il Ministro

della salute, può' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID -19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza», ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n.44 «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS -COV 2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 9 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, per la Regione Toscana, a decorrere da lunedì 12 aprile, il passaggio in zona arancione;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Dato atto che alla data del 9/04/2021 nei comuni sottoelencati, compresi nella Zona-distretto ALTA VALDELSA, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni e negli ultimi 14 giorni è il seguente:

- **POGGIBONSI (SI):** il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a 289 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 504 superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach*

to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

- **SAN GIMINIANO (SI)**: il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a 290 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 448 superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo;

- **COLLE VAL D'ELSA (SI)**: il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a 222 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 296 superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo;

- **CASOLE D'ELSA (SI)** il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a 264 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 396 superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo;

- **RADICONDOLI (SI)**: il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni risulta pari a 983 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 1092 superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle *dark red zone* dalle *Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni suddetti e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus COVID-19;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nei territori predetti, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio di tutti i Comuni suddetti;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con le Prefetture di SIENA al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci di tutti i Comuni sopra elencati;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19 già vigenti, con riferimento a tutti i Comuni di seguito elencati:

- Poggibonsi (SI);**
- San Gimignano (SI) ;**
- Colle Val d'Elsa (SI) ;**
- Casole d'Elsa (SI);**
- Radicondoli (SI)**

sono adottate, a decorrere da lunedì 12 aprile 2021 compreso, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 12 aprile 2021 ed è valida fino alle ore 14.00 di sabato 17 aprile 2021.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- a tutti i Sindaci dei Comuni sopra citati;
- al Presidente della Provincia di Siena;
- ai Prefetti di Siena;
- alle Aziende USL Toscana Sud-Est;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente

